

## **SERVIZIO A CHIAMATA DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IRCCS**

### **CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI**

Le condizioni generali del Contratto di appalto in oggetto sono disciplinate dalle clausole che seguono.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle vigenti disposizioni del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.

#### **Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio di un'autovettura con conducente a chiamata per garantire le esigenze di mobilità di amministratori/dirigenti IOV.

Il contratto in parola è comprensivo dei seguenti servizi:

- n. 129 giornate per il servizio di un autista a chiamata con noleggio di un'auto;
- n. 21 giornate per il servizio di trasporto urgente di farmaci/attrezzature/documenti.

Il servizio deve comprendere tutte le attività accessorie necessarie, comprese l'esecuzione di tutte le prestazioni connesse che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del servizio in oggetto, il tutto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.

Le attività potranno essere orientativamente richieste nella fascia oraria tra le ore 08:00 e le ore 16:00 con garanzia di una ragionevole flessibilità di orario qualora se ne presentasse l'esigenza.

Il fabbisogno dei servizi richiesti in relazione al consumo degli ultimi due anni è di circa 150 giornate.

#### **ART. 2 IMPORTO E DURATA CONTRATTUALE**

La durata del contratto è di 24 mesi decorrenti dalla data dell'01/05/2025.

L'Istituto Oncologico Veneto si riserva l'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

L'importo presunto dell'appalto è pari ad € 70.000,00 (IVA esclusa), per l'intero periodo di esecuzione del contratto.

Per il servizio in parola non sono previsti gli oneri per la sicurezza da rischi da interferenza.

L'importo è complessivo di tutti gli oneri necessari ad effettuare il servizio, comprese le spese di trasporto per la consegna con mezzi propri fino al luogo indicato al momento dell'ordinativo di fornitura.

L'Istituto si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di cui all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii., qualora di rendesse necessaria, in corso di esecuzione del contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto la Stazione Appaltante potrà imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

### **Art. 3 REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e ss. m. e i., si applicherà a partire dal secondo anno del contratto la revisione dei prezzi. La revisione sarà concessa a condizione che sia intervenuta una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i codici ISTAT gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

### **Art. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio verrà attivato su richiesta dell'Istituto Oncologico Veneto nella quale verrà indicata la data, l'ora e il luogo di partenza, l'ora e il luogo di destinazione e, a seconda dell'attività.

Nei casi di urgenza il servizio potrà essere anticipato telefonicamente.

La conferma dovrà avvenire a mezzo mail ai riferimenti che verranno indicati dall'Amministrazione entro massimo di 1 (una) ora dal ricevimento della richiesta.

Con la comunicazione di conferma l'aggiudicatario dovrà indicare la tipologia di auto, il nominativo del dipendente che svolgerà il servizio, il cv da cui si evince l'anzianità di servizio e gli estremi della patente di guida con una copia della stessa.

La mancata conferma, entro il suddetto termine, determinerà la facoltà dell'Amministrazione a rinunciare al servizio richiesto, senza ulteriori comunicazioni e l'applicazione delle penali previste all'art. 11 del presente Capitolato.

Assenze o ritardi nelle comunicazioni di cui sopra potranno essere considerate come inadempimento e, dunque, soggette all'applicazione delle penali di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

La disdetta della prenotazione potrà essere effettuata fino ad un'ora lavorativa antecedente l'inizio del servizio richiesto, tramite l'indirizzo mail comunicato dall'aggiudicatario e senza il pagamento di nessun corrispettivo. Con un preavviso di disdetta inferiore a un'ora antecedente l'inizio del servizio prenotato, l'Istituto Oncologico Veneto corrisponderà comunque all'aggiudicatario il 50% dell'importo del servizio prenotato, salvo il caso di mancata conferma.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non dovesse riuscire a rispettare i tempi di consegna, egli sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione per iscritto al DEC almeno 48 ore prima della scadenza del termine, salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

Eventuali pedaggi autostradali, trafori e traghetti, saranno rimborsati al costo previa esibizione dei relativi giustificativi di spesa (pedaggi con "telepass" è fatto obbligatorio presentare la relativa documentazione).

#### **Art. 4.1 Servizio di un autista a chiamata con noleggio di un'auto**

La presente attività verrà attivata per sostituire il dipendente IOV assunto con mansioni di autista nei periodi di assenza continuativa (esempio periodo di ferie) e anche per singole giornate in caso di necessità di spostamenti dei dirigenti IOV non programmati.

Eventuali anticipi d'orario rispetto alle ore 08:00 precedentemente citate non daranno luogo ad alcun supplemento.

La contabilizzazione delle ore eccedenti il servizio base avverrà con arrotondamento all'ora successiva per le eccedenze a partire dai 31 minuti e compresa nell'ora precedente quelle fino ai 30 minuti.

**Art. 4.2 Servizio di trasporto urgente di farmaci/attrezzature/documenti**

Per tale servizio deve essere garantita la consegna entro i tempi previsti e secondo le necessità comunicate dal DEC del servizio su indicazioni della UOC Farmacia.

Rientrano nel presente appalto tutti i ritiri e trasferimenti di materiale vario da eseguirsi in urgenza e, quindi, non programmabili ad esclusione del trasporto di farmaci chemioterapici.

Il servizio verrà attivato tramite richiesta inoltrata tramite mail da parte della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

L'Aggiudicatario dovrà attivarsi entro un'ora dal ricevimento della richiesta nei casi di urgenza o, comunque, nei tempi indicati nella richiesta.

In caso di attivazione del servizio per il trasporto di farmaci avente ad oggetto sostanze che richiedono una conservazione particolare, sarà cura della UOC Farmacia provvedere al corretto imballaggio del farmaco/attrezzature/documenti

**Art. 5 PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I MEZZI.**

L'Aggiudicatario dovrà utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere nonché idonei a garantire la sicurezza e la tutela della salute degli operatori, dell'utenza mobile e della cittadinanza in genere, ma anche dell'ambiente e del territorio.

Alla data di stipula de contratto e per tutta la durata dello stesso, ciascuna autovettura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- essere di tipo "berlina" di cilindrata inferiore a 1.600 c.c, segmento C, di colori di rappresentanza non sgargianti, laddove specifiche lo richiedono;
- essere munite di libretto di circolazione;
- essere munite di regolare licenza nonché di ogni altra autorizzazione e atto di assenso amministrativi occorrenti in forza della legislazione in vigore per l'espletamento dei servizi richiesti (cfr. Legge Quadro, Legge Regionale e Regolamento Comunale);
- essere in regola con tutte le prescrizioni di legge in materia di circolazione stradale ed inquinamento ambientale, in perfetta efficienza in tutte le loro componenti meccaniche e non superare un'anzianità di immatricolazione non superiore a cinque anni, per tutta la durata del contratto;

- essere efficienti (meccanica e carrozzeria) e dotate di tutti i sistemi di sicurezza necessari per il trasporto passeggeri;
- essere decorose e pulite;
- ferme restando le specifiche sopra indicate, le emissioni di CO<sub>2</sub> e di inquinanti atmosferici degli autoveicoli dovranno essere inferiori alle soglie previste nelle tabelle di cui alle sezioni D dei Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada (approvato con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021), in funzione delle categorie dei veicoli e delle relative caratteristiche (es. alimentazione, massa massima).

#### **Art. 6 ASSICURAZIONE DEI MEZZI**

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere una dichiarazione, nella quale si attesti che per tutte le autovetture costituenti la flotta con cui espletterà il servizio per l'Istituto Oncologico Veneto sono state sottoscritte polizze assicurative per le responsabilità derivanti dall'esecuzione del presente contratto, che prevedono la copertura di responsabilità civile compresi terzi trasportati.

Le polizze assicurative devono essere stipulate con primarie compagnie di assicurazione. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad esso connesse, derivassero all'Istituto Oncologico Veneto o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserva di eccezione alcuna a totale carico e onere della società aggiudicataria.

L'Istituto Oncologico Veneto è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere per qualsiasi causa agli autisti, ai trasportati e ai terzi nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente capitolato, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere a carico dell'aggiudicatario già compreso nei corrispettivi di contratto.

#### **Art. 7 AUTORIZZAZIONI E LICENZE**

Tutte le autovetture impiegate nell'esecuzione del servizio dovranno essere in regola con la normativa vigente e specificatamente con quella assicurativa e fiscale; dovranno essere fornite dei prescritti documenti di circolazione. Tutte le autovetture che verranno impiegate per l'esecuzione del servizio dovranno essere fornite di licenza al noleggio con conducente, nonché di ogni altra vigente autorizzazione legislativa ed amministrativa. L'aggiudicatario si impegna a mantenere tutte le autorizzazioni e/o licenze di legge necessarie allo svolgimento del servizio oggetto del capitolato ed a rispettarne il contenuto assumendo la più ampia responsabilità per eventuali sanzioni che dovessero derivare dal mancato rispetto delle stesse. Durante l'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario, sotto la sua esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare ed a far osservare tutte le norme vigenti o emanate nel corso del rapporto da parte delle competenti Autorità.

#### **Art. 8 VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Con cadenza mensile, o comunque su richiesta del DEC, l'aggiudicatario dovrà produrre un report nel quale dovranno essere indicati il numero di trasporti effettuati, indicando l'orario ed il luogo di prelievo e di arrivo, con il dettaglio dei km percorsi in occasione di ciascun servizio e complessivamente nell'arco temporale di riferimento. Dovranno inoltre essere trasmessi i giustificativi di spesa relativi al pagamento di pedaggi autostradali, trafori e traghetti.

#### **ART. 9 DOVERE DI RISERVATEZZA**

I dipendenti dell'Aggiudicatario dovranno mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio o dell'Istituto Oncologico Veneto delle quali abbiano avuto notizia durante lo svolgimento del servizio e garantire quanto previsto dalla normativa sulla privacy dei dati personali dei pazienti.

L'Aggiudicatario dovrà garantire che impartirà ordini al proprio personale e attiverà i dovuti controlli ai fini di garantire il rispetto dell'art. 622 del C.P in ordine alla segretezza delle informazioni di cui il personale può venire a conoscenza in dipendenza di tale occupazione.

L'Istituto Oncologico Veneto si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento del servizio degli operatori dell'Impresa per i quali sia stata accertata violazione del segreto d'ufficio e di applicare, previa comunicazione, le eventuali penali.

#### **Art. 10 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Aggiudicatario si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza del territorio sul quale si deve svolgere il trasporto oggetto del servizio, ed in particolare delle disposizioni comunali che regolano l'accesso ai Centri Storici delle Province interessate e alle zone a traffico limitato.

L'Aggiudicatario si impegna ad occupare esclusivamente personale in possesso dei seguenti requisiti:

1. patente di guida di categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio in corso di validità;
2. certificato di idoneità professionale di cui alla normativa vigente (CAP);
3. in servizio con almeno un anno di anzianità nel ruolo;
4. possesso di idoneità psicofisica, alla conduzione del mezzo, attestato da apposita certificazione medica.

Sarà cura e responsabilità dell'aggiudicatario verificare la permanenza dei predetti requisiti senza soluzione di continuità durante l'intero svolgimento del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario deve avvalersi di propri operatori qualificati/specializzati, che parlino la lingua italiana. Dovrà altresì dotare il personale impiegato, i propri collaboratori e/o soci lavoratori di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e le mansioni svolte dal lavoratore stesso.

Il personale che effettuerà il servizio inoltre dovrà:

- a) garantire una guida nel rispetto del Codice della Strada;
- b) prestare servizio indossando divisa o, comunque, indossando un abbigliamento adeguato e decoroso;
- c) mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne le notizie di cui venga a conoscenza durante la prestazione del servizio;
- d) vigilare su borse o documenti eventualmente rinvenuto a bordo degli automezzi;
- e) riconsegnare immediatamente all'Istituto Oncologico Veneto quanto eventualmente rinvenuto a bordo degli automezzi;
- f) non fumare nell'automezzo dedicato al servizio.

L'Aggiudicatario si obbliga inoltre a sostituire tempestivamente il personale che, per seri e giustificati motivi, risulti non idoneo all'espletamento del servizio e/o che, durante lo svolgimento dello stesso, non si sia attenuto alle previste disposizioni o abbia tenuto un comportamento non consono all'incarico ricoperto.

L'Aggiudicatario è tenuto a dare comunicazione immediatamente al Responsabile del procedimento/DEC o all'ufficio controllo servizi: [ufficio.controllo.servizi@iov.veneto.it](mailto:ufficio.controllo.servizi@iov.veneto.it) di tutti gli incidenti verificatisi, come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche nel caso non vi sia stato alcun danno.

Durante lo svolgimento del servizio il personale addetto alla guida deve mantenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'Istituto stesso. In caso di sciopero del personale, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a darne preavviso al DEC e all'ufficio controllo servizi, almeno 24 ore prima.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere al trasporto unicamente degli aventi diritto.

L'Aggiudicatario è tenuto a osservare scrupolosamente le disposizioni circa il veicolo in servizio e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione su strade pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc ...) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che saranno successivamente emanate.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'appalto nei termini e con le modalità previsti nel presente contratto e nell'offerta presentata, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto.

L'Istituto si riserva di effettuare ogni tipo di controllo sul veicolo, sul suo conducente e sullo svolgimento del servizio. La ditta aggiudicataria è tenuta a:

- eseguire l'appalto nei termini e con le modalità previsti nell'offerta presentata, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del contratto;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;



- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme vigenti, in particolare delle norme stradali compresi conseguenti stazioni (multe, ritiro della patente, ecc ...) o danni derivati;
- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante:

- nonché alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
- di ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii..

L'Appaltatore risponde pienamente – civilmente e penalmente - degli infortuni e danni a persone e cose dell'Istituto o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento di tutte le attività previste per l'esecuzione dell'appalto ed imputabili ad esso o a proprio personale o a subappaltatori o a persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, dei quali fosse chiamato a rispondere l'Istituto, che si intende completamente sollevato ed indenne da ogni pretesa.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, l'Istituto ha diritto a richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Oltre a quanto previsto nel presente contratto e nell'offerta, l'Appaltatore è tenuto a:

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente;
- osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini dell'Istituto.

#### **ART. 11 VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, INADEMPIMENTI E PENALI**

Il presente contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii., a verifica di conformità, tesa a certificare che l'oggetto dello stesso in termini di prestazioni e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Durante la vigenza contrattuale l'Istituto, tramite il DEC, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta.

I servizi contestati dovranno essere immediatamente eseguiti ed in caso di mancata esecuzione, oltre alle penali più oltre indicate, non verrà liquidato il relativo corrispettivo. Qualora la ditta sia per qualsiasi motivo impossibilitata a svolgere il servizio richiesto nei tempi e nei modi prescritti dal presente documento, l'Istituto si riserva comunque la facoltà di interpellare altre ditte facendo pagare l'eventuale maggior onere all'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva pertanto di applicare le penali dovute per il ritardato adempimento, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Si precisa che l'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione tramite PEC dell'inadempienza rispetto alla quale l'Affidatario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro il termine fissato dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta derivanti dal contratto in essere.

L'applicazione delle penali, indipendentemente dalla tipologia delle stesse, non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale che lo stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovesse derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore.

Sono dovuti dall'Appaltatore gli ulteriori danni subiti dall'Istituto a seguito dell'inadempienza o della risoluzione del contratto.

#### **Art. 12 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTE DELL'APPALTATORE**



Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sarà nominato ai sensi dell'art. 114 del d.Lgs. 36/2023.

Prima dell'avvio del contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto all'Istituto il nominativo del proprio Referente delle prestazioni contrattuali, che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il referente dovrà possedere un'adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio.

Il referente incaricato della regolare esecuzione del servizio è responsabile del rispetto delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori anche da parte delle eventuali imprese mandanti e subappaltatrici.

La Stazione Appaltante si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Aggiudicatario.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente, sarà considerato dalla Stazione Appaltante dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Aggiudicatario.

In caso di impedimento o assenza del referente, l'Aggiudicatario dovrà darne tempestiva notizia al DEC, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio, l'Aggiudicatario metterà a disposizione della Stazione Appaltante almeno:

- una casella di posta elettronica;
- un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 18:00 in tutti i gironi lavorativi dell'anno esclusi sabato, domeniche e festivi. Tale contatto telefonico deve essere raggiungibile mediante un numero verde o un numero a tariffazione ordinaria. È assolutamente vietato fornire un numero telefonico a tariffazione speciale (199, 899, ecc ...).

Tale tipologia di servizi è fruibile solo per le seguenti finalità:

- fornire informazioni su tutti gli aspetti di esecuzione dei servizi;
- prendere in carico anomalie riscontrate nell'esecuzione dei servizi e segnalate dalla Stazione Appaltante, svolgere i necessari approfondimenti, attivare la risoluzione delle criticità riscontrate, fornire al richiedente informazioni sullo stato dell'avanzamento e sulla chiusura delle anomalie.

#### **Art. 13 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**

Per la gestione del servizio l'Appaltatore impiegherà proprio personale, regolarmente inquadrato in conformità alle previsioni delle vigenti disposizioni di legge e del vigente CCNL di settore.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli operai contro gli infortuni e di igiene, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente.

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà impiegare personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, numericamente adeguato a garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto dell'appalto affidato, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore e che si astenga da iniziative e comportamenti non concordati con gli appositi Servizi dell'Istituto preposti al controllo.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio previsti nel presente contratto.

L'Appaltatore garantisce il corretto comportamento del personale, nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico dell'operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dall'Istituto.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali di settore maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto.

#### **Art. 14 ALTRI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante propria dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'impegno ad utilizzare i conti correnti dedicati e le persone delegate ad operare su tali conti.

#### **Art. 15 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE**

L'Istituto Oncologico Veneto provvederà ad emettere l'ordine d'acquisto tramite canale NSO a consuntivo, sulla base delle prestazioni eseguite, solo a seguito di valutazione, da parte del DEC delle prestazioni svolte.

Entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, l'Appaltatore dovrà far pervenire all'Istituto un prospetto dettagliato dell'attività svolta nel mese precedente, che dovrà riportare tutte le informazioni relative ai trasporti effettuati e ai servizi svolti.

Il DEC effettuerà un controllo finalizzato alla verifica di regolare esecuzione del servizio nel mese di riferimento, a seguito del quale l'Istituto trasmetterà all'Affidatario un ordine tramite NSO di pari importo, da citare in fattura.

L'emissione di ogni fattura dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale.

I pagamenti delle fatture elettroniche verranno effettuati a mezzo mandato a 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione a firma del Rup, previo accertamento delle prestazioni rese da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto servizi sanitari e dalla peculiarità dell'ente appaltante, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove\_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il numero di ordine emesso da IOV e il codice CIG; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

Si ricorda che in **assenza del numero d'ordine la fattura sarà respinta, in quanto non è più possibile pagare fatture prive del numero d'ordine.**

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

## **Art. 16 GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Prima della stipula del contratto, il Fornitore dovrà inviare alla stazione appaltante la garanzia fideiussoria definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 117, comma 7 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50". La fideiussione dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

La cauzione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 17 SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante all'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'appaltatore può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante solo in presenza di queste condizioni:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

c) il concorrente dimostri in capo ai subappaltatori l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto:

- una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;

- una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

- la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto identificato con CIG riferito al presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L 136/2010 e ss.m. e i. e

- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a inviare copia del contratto di subappalto/subcontratto all'Istituto

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore (solo per sopra soglia e attività "sensibili").

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'istituto dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

#### **Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii., oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo, dal DM 49/2018 e dal codice civile.

È fatto salvo quanto previsto dal vigente Protocollo di Legalità della Regione Veneto.

In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;

- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;



- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'Istituto e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;
- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011.

In caso di inadempimento totale o parziale, confermato da almeno tre richiami scritti, a mezzo PEC, dovuto a dolo o a colpa grave dell'Appaltatore, il contratto potrà essere risolto con incameramento del deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

In caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorrere alla risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 1322 del codice civile.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale

danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

#### **Art. 19 RECESSO UNILATERALE**

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Istituto si riserva inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale, ricorrendo in questo caso ipotesi di forza maggiore. In tal caso l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima.

#### **Art. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;
- posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

La mancata esplicita indicazione del presente contratto, del CIG e dell'importo del credito ceduto comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

#### **Art. 21 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii.

## **Art. 22 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **Art. 23 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare incondizionatamente il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 17 della l. 190/2012) e consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

In particolare:

**Clausola 1 C:** “L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”

**Clausola 2 A:** “1. L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio/alla fornitura oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1.”

**Clausola 4 A:** “1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,

successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”

**Clausola 9 A:** “1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.”

**Clausola 10 B:** “1. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353c.p. e 353-bis c.p.”

**Clausola 11 C:** “La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.”

## **Art. 24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” – riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l’esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti e associazioni.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati da ciascuna delle Parti per la conclusione ed esecuzione del Contratto saranno raccolti e trattati dall’altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (art. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E’ onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all’altra Parte ai fini della conclusione e/d esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Ai fini dello svolgimento del servizio previsto dal presente Capitolato, l’Aggiudicatario dovrà acquisire ovvero dovranno essere di volta in volta comunicati dalla stazione appaltante alcuni dati di soggetti terzi, nei limiti necessari per il corretto svolgimento del servizio affidato.

L’Aggiudicatario potrà trattare tali dati secondo quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati”, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all’adozione di idonee misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 32 e seguenti del citato Regolamento.

L’Aggiudicatario e, qualora questa intendesse avvalersi di personale a qualsiasi titolo, ciascuno dei suoi collaboratori, saranno designati autorizzati al trattamento, con lettera e istruzioni operative fornite dalla stazione appaltante.

Pertanto, l’Aggiudicatario e ciascun suo collaboratore potranno erogare il/le servizio/prestazioni previsto/e dal presente Capitolato solo dopo aver dato alla stazione appaltante idonea prova di aver ricevuto la lettera di autorizzazione e le suddette istruzioni.

L’Aggiudicatario prende infine atto che, ferma restando la responsabilità risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, la violazione della presente clausola, da parte propria o del proprio personale, espone al rischio di assumere la qualità di Titolare del trattamento ai sensi della disciplina in materia di

protezione dei dati personali, con conseguente assoggettamento alle corrispondenti responsabilità civile, penale e amministrativa.

#### **Art. 25 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Il Responsabile del procedimento è il Dott.ssa Maria Zanandrea.

Tutte le comunicazioni avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii, nei confronti del concorrente.